

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 08 GIUGNO 2012

Oggetto: Risoluzione contratto Rep. 28/10 stipulato con la Radim S.p.A.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola C1";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art. 6 della L.R. n. 28 del 24/12/2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art.1 della L.R. n. 4 del 15/03/2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione

delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti; alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

- che in data 18 luglio 2011, il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti" con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n. 61 del 13.07.2009 si è proceduto alla indizione di una procedura di gara aperta per la fornitura quinquennale "Sistemi diagnostici per proteine" alle ASL, AO, AOU e IRCCS operanti nella Regione Campania;

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 134 del 22.12.2009 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Sistemi diagnostici per proteine", tra il quale il lotto LP4 alla ditta Radim SpA e, in data 22.01.2010 si procedeva alla stipula del relativo contratto Rep. 28/10;

- che in data 16.02.2012 l'IN.P.S. inviava telematicamente un certificato dal quale risultava la non regolarità del versamento dei contributi al 09.02.2012 e, successivamente, in data 21.02.2012 perveniva il relativo D.U.R.C.;

- che il Responsabile Esecuzione Contratti Avv. Gianmarco Massa, con nota prot. U002136 del 16.02.2012 notificava la violazione dell'art. 8 del contratto per la fornitura di "Sistemi diagnostici per proteine" e, contestualmente, invitava la Radim SpA a regolarizzare la propria posizione contributiva entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della nota, con l'espresso avvertimento che in caso di perdurante inadempimento si sarebbe proceduto alla risoluzione contrattuale;

- che, trascorso infruttuosamente tale termine, con successiva nota prot. U004005 del 22.03.2012, il Responsabile Esecuzione Contratti notificando la seconda irregolarità ai sensi dell'art. 6 del Nuovo Regolamento D.P.R. 05.10.2010 n. 207, informava che se entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della nota la Radim non avesse inoltrato giustificate controdeduzioni, si sarebbe dato seguito al procedimento di risoluzione;

- che, trascorso inutilmente tale termine, l'Avv. Gianmarco Massa comunicava con nota prot. U005104 del 16.04.2011 l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale come da normativa vigente (art. 135 comma 1, Nuovo Regolamento D.P.R. 05.10.2010 N. 207);

- che con nota assunta al prot. Soresa E005387 in data 19.09.2011 la Radim Spa, tramite il proprio legale, forniva le proprie controdeduzioni adducendo che l'inadempimento contestatole dipendeva dal mancato versamento del corrispettivo delle commesse da parte della Pubblica Amministrazione;

ATTESO

- che il Responsabile Esecuzione Contratti con nota prot. U005543 del 23.04.2012, constatando l'assoluta irrilevanza delle controdeduzioni prodotte dalla Radim Spa e, risultando violato l'art. 6 del D.P.R. 05.10 n. 207 (Nuovo Regolamento), ai sensi del combinato disposto previsto dall'art. 8 del contratto Rep. 28/10 e dall'art. 135 comma 1 del Codice degli Appalti, ha proposto la risoluzione contrattuale nei confronti della ditta Radim Spa;

- che in data 17.05.2012 perveniva ulteriore D.U.R.C. con il quale l'I.N.P.S. certificava la non regolarità con il versamento dei contributi al 16.04.2012;

- che l'art. 8 del sopraindicato contratto prevede espressamente la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nel caso di perdita da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione;

Tutto ciò premesso, il Consigliere Delegato, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 27.04.2012

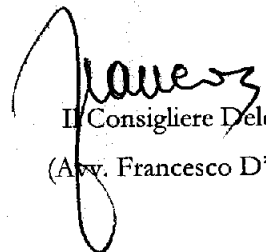
DETERMINA

1. DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE del contratto stipulato in data 22 gennaio 2010, Rep. 28/10 con la Radim SpA;

2. DI PORRE IN ESSERE tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta Radim SpA.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Consigliere Delegato
(Avv. Francesco D'Ercole)